

## **Il caso del "vescovo respinto"**

di Matteo Barbero \*  
(4 marzo 2004)

Dopo i casi del crocifisso nei pubblici locali e della legge sulla fecondazione assistita (senza considerare altre vicende di minore interesse giuridico anche se talvolta di notevole impatto mediatico, come quella relativa alle ultime dichiarazioni rilasciate dal Ministro per le riforme istituzionali), un nuovo, recente episodio di cronaca ha fatto tornare alla ribalta il dibattito (invero mai del tutto sopito) riguardante la (presunta) laicità dell'ordinamento italiano (ed, in particolare, della scuola pubblica).

Ad Agliè (piccolo centro della Provincia di Torino, fino a ieri noto soprattutto perché patria elettiva del poeta crepuscolare Guido Gozzano nonché sede del meraviglioso Castello ducale, un tempo residenza estiva dei Savoia), si è consumata una vicenda che ricorda da vicino quelle narrate da Giovanni Guareschi e riprese dalla cinematografia degli anni '50 nella saga di films su Don Camillo e Peppone.

Il Vescovo della Diocesi di Ivrea, recatosi ad Agliè in visita pastorale, si è visto negato l'accesso alla locale scuola elementare e, di conseguenza, la possibilità di incontrare gli alunni della stessa scuola durante l'orario scolastico.

Secondo il dirigente scolastico che ha assunto tale provvedimento, non sarebbe possibile autorizzare, durante lo svolgimento delle lezioni, né l'ingresso negli edifici scolastici di autorità religiose (cattoliche ovvero appartenenti ad altre confessioni) né lo svolgimento (negli stessi edifici) di attività di culto.

Tale decisione ha (inevitabilmente) sollevato un vespaio di polemiche, che vedono contrapposti gli usuali schieramenti dei sostenitori, da un lato, della laicità integrale dello Stato e, dall'altro, della sua laicità relativa (o ponderata).

Senza voler riproporre argomenti già ampiamente dibattuti su questo *Forum*, può essere utile inquadrare brevemente la vicenda dal punto di vista giuridico.

A partire dal secondo dopoguerra, si è innegabilmente realizzato (malgrado talune ambiguità presenti nel testo della nostra Costituzione) un processo di progressiva laicizzazione della società italiana, che ha inevitabilmente inciso anche sul contenuto delle leggi in materia di pubblica istruzione.

Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la legge 25 marzo 1985, n. 121, che ratifica e dà esecuzione alle modifiche del Concordato Lateranense intervenute l'anno precedente, sancisce il principio fondamentale della libertà della scuola pubblica, pur riconoscendo il valore della cultura religiosa e l'appartenenza al patrimonio storico del popolo italiano dei principi della religione cattolica, che dunque rimane materia oggetto di insegnamento (anche se solo in via facoltativa e senza costituire più "fondamento e coronamento" dell'istruzione pubblica).

Già prima, peraltro, (per quanto concerne l'ambito relativo all'organizzazione ed ai contenuti dell'attività didattica, oggetto di queste brevi note) l'articolo 6 del Decreto del Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 (*Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica*), nel definire le competenze dei consigli di circolo o di istituto in relazione (fra l'altro) alle "*attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche*" nonché alle "*attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo*" da svolgere in ambito scolastico in modo integrato rispetto alla normale attività di insegnamento, si collocava in un'ottica marcatamente laica e tale da escludere la possibilità di consentire lo svolgimento di pratiche religiose nel corso delle tradizionali attività formative.

Successivamente, tale interpretazione venne confermata dal tenore delle leggi di approvazione delle intese (ex articolo 8, comma 3, della Costituzione) intercorse fra lo Stato ed alcune confessioni cristiane di minoranza, leggi che vietano con chiarezza l'effettuazione di cerimonie religiose in orario scolastico.

Ciononostante, una circolare del Ministro della Pubblica Istruzione del 1992 (c.d. "circolare Misasi" dal nome dell'allora Ministro) fornì un'interpretazione diversa del sopraccitato articolo 6, consentendo ai consigli di circolo o di istituto di prevedere lo svolgimento anche durante le lezioni di pratiche di culto (considerate alla stregua di attività integrative di

tipo culturale).

Tale circolare venne tuttavia bocciata dalla sentenza n. 250/1993 del Tar Emilia - Romagna (Sezione di Bologna).

Secondo i giudici felsinei, in particolare (per quanto di interesse ai fini del presente lavoro), sono estranei alla formazione ed alla didattica scolastiche ed allo stesso insegnamento (facoltativo) della religione cattolica non solo gli atti di culto ovvero le celebrazioni di riti religiosi, ma anche le visite pastorali, soprattutto laddove "*abbiano luogo e svolgimento in orario scolastico, cioè negli orari destinati alle normali lezioni, all'insegnamento cioè delle materie oggetto dei programmi della scuola statale*", in quanto non assimilabili (senza evidenti forzature del dato normativo) ad attività extra o parascolastiche di interesse e rilievo culturali.

Tale sentenza sollevò feroci critiche da parte delle gerarchie ecclesiastiche, ma venne poi sostanzialmente confermata da successive pronunce di altri giudici amministrativi (si veda, ad esempio, la sentenza del Tar Veneto n. 489/1995).

In seguito, è intervenuto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*), il quale, all'articolo 311, per tutelare il diritto degli alunni delle scuole pubbliche non universitarie di scegliere di non avvalersi di insegnamenti religiosi, vieta che, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno operato siffatta scelta, tali insegnamenti ed ogni altra eventuale pratica religiosa abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie ovvero secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

Il successivo regolamento approvato con Decreto del Presidente Repubblica 10 novembre 1996, n. 567 (*Disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche*) non sembra, infine, aver spostato i termini della questione, anche a causa della estrema genericità delle sue previsioni (come confermato anche dalla sentenza del Tar Veneto n. 2478/1999).

Considerato sotto questa luce, il provvedimento adottato dal dirigente scolastico nei confronti del Vescovo eporediese (per quanto frutto di un'interpretazione molto rigorosa del dato normativo, in quanto tale da comportare l'integrale assimilazione di una semplice visita pastorale al compimento di veri e propri atti e rituali religiosi e la sua conseguente esclusione dal novero delle attività di carattere socio-culturale collaterali ed integrative rispetto all'ordinaria attività didattica) non pare del tutto privo di fondamento, avuto riguardo sia alla normativa vigente (di carattere tanto primario quanto secondario) sia (soprattutto) agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa.

\* Funzionario della Regione Piemonte e dottorando di ricerca in diritto pubblico presso l'Università degli studi di Torino